

REGOLAMENTO 13 aprile 2012, n. 5

Prolungamento del termine di cui all'articolo 43 del regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania)

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania;
visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 "Nome per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale";
visti, altresì, i commi 244 e 245 della Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)";
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 612 del 29 ottobre 2011;
visto il regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale"
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 177 del 12 aprile 2012;

EMANA

il seguente Regolamento :

Art. 1 Vacatio legis

1. Il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del regolamento n. 12 del 2011 è prolungato fino al 1 ottobre 2012.

Art. 2 Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro



Delibera della Giunta Regionale n. 177 del 12/04/2012

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

PROLUNGAMENTO DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 43 DEL REGOLAMENTO 15 DICEMBRE 2011, N. 12 (ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 2 della L.R. 8/2010 ha autorizzato la Giunta regionale a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la Commissione consiliare permanente competente per materia, in attuazione dei principi dell'attività amministrativa e di organizzazione posti dal Titolo IX dello Statuto regionale e in osservanza, tra l'altro, dei criteri generali di imparzialità, contenimento e controllo della spesa, perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e flessibilità;
- b) secondo quanto disposto dalla menzionata L.R. n. 8/2010, dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, risulterà abrogata la legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 ad eccezione degli articoli 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 e 25;
- c) con D.G.R n. 612 del 29/10/2011, è stato approvato il Regolamento n. 12 "*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- d) l'art. 43 del predetto regolamento ne prevede, tra l'altro, l'entrata in vigore il centovesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

CONSIDERATO

- a) che il passaggio dall'assetto ordinamentale di cui alla legge regionale 11/91 a quello introdotto dal regolamento in premessa richiede la definizione e adozione di molteplici interventi attuativi tra cui la modifica dei complessivi sistemi informativi e di gestione del bilancio;
- b) che la complessità di dette attività ed i tempi tecnici occorrenti comporta l'esigenza di un ulteriore periodo di implementazione rispetto a quello previsto nel citato art. 43;
- c) che è, in ogni caso, necessario assicurare la continuità amministrativa e l'erogazione dei servizi;
- d) che, come da pacifica giurisprudenza (Corte cost. 158/1988, costantemente richiamata), la disciplina della *vacatio legis* non comporta un mutamento del significato normativo delle disposizioni sostanziali del regolamento n. 12 del 2011.

ACQUISITO il parere favorevole sullo schema di regolamento espresso dall'Ufficio Legislativo del Presidente con nota prot. n. 5626/UDCP/GAB/UL del 12 aprile 2012;

RITENUTO, pertanto, di dover prolungare il termine di cui al citato art. 43 fino al 1 ottobre p.v.;

VISTI:

- a) la L.R. n. 11/91;
- b) la L.R. n. 8/2010;
- c) la D.G.R.C. n. 612 del 29/10/2011;
- d) il regolamento n. 12 del 2011;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime:

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

1. di approvare il regolamento avente ad oggetto “prolungamento del termine di cui all'articolo 43 del regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania)”, allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di trasmettere il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, all' A.G.C. 01 e all'A.G.C. 07 e al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C.

REGOLAMENTO

Prolungamento del termine di cui all'articolo 43 del regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania;
visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 "Nome per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale";
visti, altresì, i commi 244 e 245 della Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)";
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 612 del 29 ottobre 2011;
visto il regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale"

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1 Vacatio legis

1. Il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del regolamento n. 12 del 2011 è prolungato fino al 1 ottobre 2012.

Art. 2 Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro



Delibera della Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 8 Settore provinciale del Genio civile - Caserta -

Oggetto dell'Atto:

PRIME DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 33 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 1 - ART. 4-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N. 9 - TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO AI COMUNI, ALLE UNIONI DEI COMUNI O AI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*" e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 "*Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*";
- b. che detta legge è stata recentemente integrata e modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)*", pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 28 gennaio 2012;
- c. che, in particolare, l'art. 33 della legge regionale n. 1 del 2012, tra l'altro, ha aggiunto l' "*Art. 4-bis – Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni*" alla legge regionale n. 9 del 1983;

PRESO ATTO che l'art. 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 recita:

"1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati informato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2."

CONSIDERATO

- a. che la trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica *“per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*, introducendo una incertezza interpretativa rispetto alla consolidata terminologia in uso nel campo delle costruzioni in zona sismica, ove le opere sono classificate in *“strategiche o rilevanti di interesse nazionale”*, *“strategiche o rilevanti di interesse regionale”* e sono distinte in funzione della *“Classe d'uso”* I-II-III-IV;
- b. che l'aggiunto articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, prevede il trasferimento, previa specifica richiesta, ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata di tutte le attività e le funzioni contenute negli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale n. 9 del 1983;
- c. che l'aggiunto articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, tra l'altro, non definisce i contenuti della *“specifica richiesta”* che i comuni, le unioni dei comuni o dei comuni in forma associata devono fare per il trasferimento delle attività e delle funzioni, né il *“competente ufficio regionale”* cui le stesse devono essere trasmesse, introducendo, peraltro, una incertezza sui tempi di presentazione ovvero se *“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”* oppure se *“entro il 31 gennaio di ogni anno”*;
- d. che l'aggiunto articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 - ai commi 2, 3 e 4 - affida l'esame e l'istruttoria dei progetti da parte dei comuni ad *“una o più commissioni”*, definendone la composizione (tre tecnici), i requisiti professionali, le modalità di nomina ed i rapporti intercorrenti con il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata, senza dare ulteriori indicazioni sui compensi spettanti ai tecnici della commissione, senza definire se i tecnici possano essere scelti anche tra i dipendenti comunali e senza fornire elementi per la valutazione delle cause di incompatibilità tra l'esercizio della professione e la partecipazione alla commissione;
- e. che l'aggiunto articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, ai commi 4 e 5, stabilisce che il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata procede *“al rilascio o al diniego dell'autorizzazione”* e *“trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato”*, senza specificare quali elaborati e per quale finalità;
- f. che l'aggiunto articolo 4-bis, comma 6, della legge regionale n. 9 del 1983, fa gravare *“gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6”* sul riparto delle risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 2, da definirsi con deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO, altresì, che sono fin qui pervenute agli uffici dell'Area Generale di Coordinamento “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione” le richieste di trasferimento delle attività e delle funzioni di cui all'art. 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983 di diversi comuni campani, oltre a vari quesiti relativi ad alcuni passaggi controversi della norma;

RAVVISATA, per quanto sopra considerato,

- a. la necessità di chiarire il dettaglio delle attività e delle funzioni trasferibili ai comuni, all'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, al fine di consentirne l'unitario esercizio, senza sovrapposizioni e/o disfunzioni operative e/o interpretative in materia di prevenzione del rischio sismico, inerente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- b. la necessità di fornire le disposizioni operative ai competenti Settori regionali per l'attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9, ed il conseguente trasferimento delle funzioni;

RITENUTO

- a. che, al fine della chiara ed inequivoca applicazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, sia necessario approvare delle linee guida con cui dettagliare puntualmente ogni aspetto relativo al conferimento di funzioni amministrative che la norma descrive e specificare il contenuto della richiesta che i comuni, le unioni dei comuni o dei comuni in forma associata possono presentare;

- b. che, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, per il trasferimento delle attività e delle funzioni, i comuni, le unioni dei comuni o dei comuni in forma associata debbano presentare *"specifica richiesta"*:
 - 1. al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio;
 - 2. *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"* (ossia fino al 30 aprile 2012) per il primo anno di applicazione ed *"entro il 31 gennaio di ogni anno"* per gli anni successivi;
 - 3. a firma del legale rappresentante e su conforme deliberazione del competente organo collegiale, nella quale si dia atto dell'accertata adeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse (in analogia a quanto disposto all'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983 per il controllo sulla realizzazione dei lavori), redatta in conformità al modello predisposto dall'amministrazione regionale;
- c. che la specifica richiesta non debba essere ripresentata ogni anno, qualora il comune, l'unione dei comuni o dei comuni in forma associata sia stata già destinatario del trasferimento;
- d. che il *"decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata"*, con il quale vengono nominate le *"commissioni"* di cui all'articolo 4-bis - commi 2, 3 e 4 - della legge regionale n. 9 del 1983, debba altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo ente nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi trasferiti;
- e. che, ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata debba trasmettere al competente Settore provinciale del Genio Civile *"in formato cartaceo o supporto informatizzato"*, unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano *"opere di edilizia privata"* che non superano l'altezza di *"metri 10,50 dal piano di campagna"*, nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell'ufficio tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda *"opere pubbliche o di interesse pubblico"*;
- f. che ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis comma 6 della legge regionale n. 9 del 1983, per il funzionamento delle commissioni, debbano essere trasferite ai comuni, alle unioni di comuni e comuni in forma associata, le risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna;
- g. che le predette risorse finanziarie, versate all'ARCADIS ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 1983, possano essere trasferite dalla stessa ARCADIS ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alla denuncia dei lavori;
- h. che tali risorse siano trasferite annualmente a consuntivo, in un'unica soluzione;

RITENUTO, altresì

- a. che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, che hanno avanzato specifica richiesta nei termini previsti, debba essere sancito con deliberazione di Giunta regionale che prenda atto, in unica soluzione annuale, di tutte le richieste pervenute entro i termini indicati all'articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983;
- b. che il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo;
- c. che non possano essere accolte le richieste di trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi provenienti da comuni singoli, da comuni facenti parte dell'unione o da comuni riuniti in forma associata che, già per l'effettuazione dei controlli sulla realizzazione dei lavori di loro competenza (articolo 5 comma 3 lettera c della legge regionale n. 9 del 1983), abbiano chiesto alla Giunta regionale di sostituirsi, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983, in costanza della già rappresentata situazione di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse;

- d. che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, debba decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di cui al punto a., al fine di consentire agli enti locali subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell'avvenuto avvicendamento;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale, giusta nota prot. 3801/UDCP/GAB/UL del 13/03/2012;

VISTO

- a. la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9;
- b. il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c. la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19;
- d. il regolamento regionale n. 4 del 2010;
- e. la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1;

Propone, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. di approvare le allegate "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983" in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983, sono trasferibili ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata, che inoltrano specifica richiesta;
2. di precisare che, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983, per il trasferimento delle attività e delle funzioni, i comuni, le unioni dei comuni o dei comuni in forma associata devono presentare "*specificata richiesta*":
 - a. al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio;
 - b. "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*" (ossia fino al 30 aprile 2012) per il primo anno di applicazione ed "*entro il 31 gennaio di ogni anno*" per gli anni successivi;
 - c. a firma del legale rappresentante e su conforme deliberazione del competente organo collegiale, nella quale si dà atto dell'accertata adeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse (in analogia a quanto disposto all'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983 per il controllo sulla realizzazione dei lavori), redatta in conformità al fac-simile allegato;
3. di precisare che i comuni che hanno ad oggi già trasmesso la sola richiesta sindacale devono provvedere ad integrarla con la documentazione sopra richiamata entro i termini prescritti;
4. di precisare che la specifica richiesta non deve essere ripresentata ogni anno, qualora il comune, l'unione dei comuni o dei comuni in forma associata sia stata già destinatario del trasferimento;
5. di precisare che ciascun Settore provinciale del Genio Civile, alla scadenza dei termini prescritti, trasmette annualmente all'Area Generale di Coordinamento "Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione" le richieste pervenute, complete di tutta la documentazione necessaria;
6. di stabilire che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, sia sancito con deliberazione di Giunta regionale che prenda atto, in unica soluzione annuale, di tutte le richieste pervenute entro i termini indicati all'art. 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983;
7. di precisare che tale trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo;
8. di stabilire che non possono essere accolte le richieste di trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi provenienti da comuni singoli, da comuni facenti parte dell'unione o da comuni riuniti in forma associata che, già per l'effettuazione del controllo sulla realizzazione dei lavori di loro competenza (articolo 3 comma 3 lettera c della legge regionale n. 9 del 1983), hanno chiesto alla

- Giunta regionale di sostituirsi, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983, in costanza delle già rappresentate situazioni di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse;
9. di dare atto che i comuni, le unioni dei comuni o i comuni in forma associata provvederanno a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983;
 10. di precisare che Il *“decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata”*, con il quale vengono nominate le *“commissioni”* di cui all'articolo 4-bis, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 9 del 1983, deve altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo ente;
 11. di precisare che, ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata è tenuto a trasmettere al competente Settore provinciale del Genio Civile unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano *“opere di edilizia privata”* che non superano l'altezza di *“metri 10,50 dal piano di campagna”*, nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell'ufficio tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda *“opere pubbliche o di interesse pubblico”*;
 12. di dare atto che, nell'espletamento delle attività e delle funzioni trasferite, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata sono tenuti al rispetto del regolamento regionale n.4 del 2010, per quanto non diversamente disciplinato dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983;
 13. di dare atto che, nel caso di richieste avanzate da unioni di comuni o da comuni in forma associata, esse sono tenute ad effettuare anche i controlli sulla realizzazione di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale n. 9 del 1983, già attribuiti dalla medesima norma ai singoli comuni;
 14. di prendere atto che, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis comma 6 della legge regionale n. 9 del 1983, per il funzionamento delle commissioni, saranno trasferite ai comuni, alle unioni di comuni e comuni in forma associata, le risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna;
 15. di stabilire che le predette risorse finanziarie, versate all'ARCADIS ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 1983, saranno trasferite dalla stessa ARCADIS ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alla denuncia dei lavori;
 16. di stabilire che tali risorse siano trasferite annualmente, a consuntivo, in un'unica soluzione;
 17. di stabilire che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di cui al punto 6., al fine di consentire agli enti subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell'avvenuto trasferimento;
 18. di demandare al Dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori provinciali del Genio Civile l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
 19. di trasmettere copia del presente provvedimento all'A.G.C. 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale”, all'A.G.C. 8 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, all'A.G.C. 15 “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione”, ai Settori provinciali del Genio Civile e all'ARCADIS;
 20. di inviare il presente provvedimento al Settore “Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale” per la sua pubblicazione sul BURC.



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

dell'evidenza normativa che la "specifica richiesta" degli enti di esercitare le predette funzioni dovrà essere necessariamente motivata in ordine all'adeguatezza dell'ente richiedente allo svolgimento delle funzioni medesime e opportunamente valutata dalla Regione. Per quanto riguarda inoltre i principi di sussidiarietà e differenziazione, è la medesima originale previsione di un conferimento su richiesta che consente di valorizzare pienamente i principi costituzionali e statutari, escludendo soluzioni calate dall'alto e garantendo in ogni caso l'azione sussidiaria della Regione nei confronti degli enti che non siano o non si sentano adeguati all'esercizio delle funzioni conferibili.

La complessità che la deliberazione inevitabilmente assume induce a suggerire di riassumerne il contenuto dispositivo-attuativo in un separato allegato che potrebbe rivestire il tenore di "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 9 del 1983". Detto allegato potrebbe con maggiore dettaglio specificare il contenuto della "richiesta" e descrivere con maggiore puntualità ogni aspetto relativo al conferimento di funzioni amministrative che la norma descrive e che assume le caratteristiche di un conferimento definitivo a legislazione vigente; laddove una nuova e diversa allocazione di funzioni amministrative potrebbe conseguire solo ad un successivo intervento del legislatore regionale.

Antonio Ferrara


Fac-simile

Al Settore Provinciale del Genio Civile di _____

Oggetto: **Art. 4-bis, comma 1, della legge regionale 07 gennaio 1983, n. 9 - Richiesta di trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile.**

Il sottoscritto _____, in qualità di:

- Sindaco del comune di _____,
- Presidente dell'unione dei comuni di _____,
- Sindaco del comune di _____, capofila dei comuni in forma associata di _____,

su conforme deliberazione/i del/i competente/i organo/i comunale/i, come di seguito elencata/e:

1.;
2.;
3.;

VISTO

- ✓ la legge regionale 07 gennaio 1983, n. 9, recante *“Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”*, e le successive modifiche e integrazioni,
- ✓ in particolare, gli articoli 2, 4, 4-bis e 5 della legge regionale 07 gennaio 1983, n. 9,
- ✓ il *“Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”*, Regolamento regionale n. 4 del 2010, approvato con D.P.G.R.C. n. 23 del 11 febbraio 2010 (in B.U.R.C. n. 14 del 15 febbraio 2010), e le successive modifiche e integrazioni,
- ✓ l'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, recante *“Modifiche alla legge regionale 9/1983”*,

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta regionale n. ____ del _____, che ha fornito le *“Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata.”*,

VERIFICATA, unitamente al responsabile dell'ufficio tecnico del _____ (comune, unione dei comuni, o comuni in forma associata) l'adeguatezza funzionale in termini di personale, mezzi e risorse,

CHIEDE

il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della legge regionale 07 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, come di seguito elencate:

- a. ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad *“opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*,
- b. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -,

- c. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad *“opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*,
- d. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad *“opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*,
- e. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983,
- f. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983 -,
- g. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983 -,
- h. controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma1 lettere a) e b) della legge regionale n.9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983 -,
- i. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad *“opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*,
- j. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad *“opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*,
- k. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi,
- l. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

DICHIARA

che il comune/ciascun comune facente parte dell'unione/ciascun comune riunito in forma associata effettua il controllo sulla realizzazione dei lavori di competenza secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 lettera c della legge regionale n. 9 del 1983

PRENDE ATTO

- che il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo;
- che il trasferimento delle risorse finanziarie introitate dall'ARCADIS, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge regionale n.9 del 1983, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna, sarà annualmente disposto da ARCADIS, a consuntivo e in unica soluzione, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegare alle denunce dei lavori;
- che con dette risorse si provvederà al funzionamento delle commissioni costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

Luogo e data _____

(Visto) Il responsabile Ufficio Tecnico

Il Rappresentante legale

 firma e timbro

 firma e timbro

Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4bis della legge regionale n. 9 del 1983

1. Premessa

L'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è ad oggi disciplinato:

- dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*", così come successivamente modificata ed integrata da:
 - la legge regionale n.19 del 28 dicembre 2009 "*Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*" – articolo 10 -,
 - la legge regionale n.7 del 05 maggio 2011 "*Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n.7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011*" – articolo 1,
 - la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)*" – articolo 33 -;
- dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 "*Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*", così come successivamente modificato ed integrato da:
 - il regolamento regionale n. 2 del 2011 "*Integrazione al Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010*";
 - il regolamento regionale n. 2 del 2012 "*Modifica del regolamento regionale 11 febbraio 2010 n.4 – (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania)*.

2. Attività e funzioni disciplinate dagli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale n. 9 del 1983

La legge regionale n. 9 del 1983 disciplina le attività e le funzioni, svolte attualmente dai competenti Settori provinciali del Genio Civile, di seguito elencate:

1. ricezione delle denunce dei lavori strutturali presentate dai committenti o dai costruttori che eseguono in proprio per il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di deposito sismico (articolo 2 comma 1);
 2. ricezione della valutazione della sicurezza e rilascio della relativa attestazione (articolo 2 comma 5);
 3. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica e di deposito sismico (articolo 2 comma 10);
 4. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica (articolo 4 comma 1);
 5. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico (articolo 4 comma 3);
 6. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione (articolo 4 comma 3);
 7. effettuazione dei controlli sulla realizzazione dei lavori interessanti (articolo 5 comma 4):
 - a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
 - b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
 8. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (articolo 5 comma 3),
 9. ricezione del certificato di collaudo (articolo 5 comma 3).
- Le predette attività sono, inoltre, interconnesse con le seguenti:
10. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - ✓ comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore,

- ✓ voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato,
- 11. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata,
- 12. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo,
- 13. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i. e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi,
- 14. conservazione ed archiviazione degli atti e progetti.

3. Opere strutturali non oggetto del trasferimento

La trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dal citato articolo 4-bis della vigente legge regionale n. 9 del 1983, riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica *“per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*.

Il lessico utilizzato dal legislatore introduce un'incertezza interpretativa rispetto alla consolidata terminologia in uso nel campo delle costruzioni in zona sismica, ove le opere sono classificate in *“strategiche o rilevanti di interesse nazionale”* (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003), *“strategiche o rilevanti di interesse regionale”* (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003) e sono distinte in funzione della *“Classe d'uso”* I-II-III-IV (2.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto Ministro Infrastrutture 14/01/2008). Analoga incertezza è riscontrabile nell'ambito della normativa sismica regionale ove opera la sola distinzione tra lavori strutturali ordinari e quelli definibili *“minori”* (art. 9-bis della legge regionale n. 9 del 1983).

Per tutto quanto sopra, si precisa, ai fini della corretta interpretazione dell'articolo 4-bis, quanto segue:

1. le *“opere pubbliche”* sono quelle per la cui realizzazione devono eseguirsi *“lavori pubblici”*, cioè lavori soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e alla Legge regionale del 27 febbraio 2007 n. 3 s.m.i.;
2. nell'espressione *“opere pubbliche”* sono ricompresi anche i *“lavori pubblici”* eseguiti su opere private;
3. le opere *“di interesse pubblico”* corrispondono a:
 - ✓ quelle *“strategiche o rilevanti di interesse nazionale”* (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003) ovvero *“strategiche o rilevanti di interesse regionale”* (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003),
 - ✓ quelle così definite da altre specifiche norme,
 - ✓ quelle dichiarate di pubblica utilità;
4. le *“opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*, fatto salvo il limite di altezza imposto, ricomprendono anche quelle su cui si eseguono lavori definibili quali *“Lavori minori”* ai sensi dell'art.2, comma 9-bis, della legge regionale n. 9 del 1983;
5. il limite di altezza per le *“sopraelevazioni”* (art. 90 del d.P.R. 06 giugno 2001 n. 380), ai fini della verifica del superamento dei *“metri 10,50 dal piano campagna”*, è riferito alla configurazione altimetrica dell'opera dopo la prevista esecuzione dell'intervento edilizio progettato;
6. il limite di altezza di *“metri 10,50”* è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell'opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto.

4. Attività e funzioni non oggetto del trasferimento

Il comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983 precisa: *“- omissis - Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile”*.

Tale periodo indica sinteticamente le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, qualora fosse attuato il trasferimento, resterebbero comunque in capo ai Settori provinciali del Genio Civile.

Nel dettaglio, per i soli lavori strutturali interessanti *opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna*, esse sono:

1. ricezione delle denunce dei lavori strutturali presentate dai committenti o dai costruttori che eseguono in proprio per il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica,
2. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica,
3. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica.

Inoltre le predette attività sono interconnesse con le seguenti, qualora scaturenti da autorizzazioni sismiche rilasciate dal Settore provinciale del Genio Civile, che quindi restano in capo alle predette strutture regionali:

4. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori,
5. ricezione del certificato di collaudo,
6. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - ✓ comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore,
 - ✓ voltura dell'autorizzazione sismica rilasciata,
7. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata,
8. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo,
9. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi alle autorizzazioni sismiche emesse, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i. e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi.
10. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

5. Attività e funzioni oggetto del trasferimento

Il comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983 prescrive:

“Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, – omissis -, fanno specifica richiesta – omissis -. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile”.”

Per effetto di tale disposizione e di tutto quanto già specificato nei precedenti paragrafi 2, 3 e 4, sono, quindi, trasferibili su richiesta le attività e le funzioni, svolte attualmente dai competenti Settori provinciali del Genio Civile, di seguito elencate:

1. ricezione delle denunce dei lavori, ad eccezione di quelli da eseguirsi per le opere di cui al precedente paragrafo 3 (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983),
2. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983),
3. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, ad eccezione delle opere di cui al precedente paragrafo 3 (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983),
4. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica – anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria –, e conservazione dei relativi atti, ad eccezione delle opere di cui al precedente paragrafo 3 (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983),
5. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983),
6. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983),
7. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983)

8. controllo sulla realizzazione dei lavori interessanti (articolo 5 comma 4):
 - a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
 - b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
 9. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori, ad eccezione dei lavori o delle opere di cui al precedente paragrafo 3 (articolo 5 legge regionale n.9 del 1983)
 10. ricezione degli atti e del certificato di collaudo, ad eccezione dei lavori o delle opere di cui al precedente paragrafo 3 (articolo 5 legge regionale n.9 del 1983);
- Inoltre si precisa che, ai fini dell'efficace ed efficiente applicazione dell'articolo 4-bis in oggetto, sono oggetto di trasferimento le ordinarie attività interconnesse con le attività e le funzioni indicate ai precedenti punti da 1 a 10 di seguito elencate, qualora relative a lavori che non interessano *"opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna"*:
11. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori :
 - ✓ comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore,
 - ✓ voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato,
 12. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata,
 13. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo,
 14. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi dai comuni, dall'unione di comuni o comuni in forma associata, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi,
 15. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Prot.n. 3801 /UDCP/GAB/UL

del 13 MARZO 2012

All'Assessore ai Lavori Pubblici

Al Coordinatore dell'AGC Lavori
Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione
Espropriazioni.

p.c.

Al Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale

Al Coordinatore dell'AGC Affari
Generali della Giunta Regionale

Oggetto: Proposta di deliberazione recante "Prime disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata"- parere.

La deliberazione in esame si propone di dettare le disposizioni operative di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, aggiunto dall'articolo 33, comma 1, lettera e), legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

Come noto, l'articolo 4 bis attua il conferimento delle funzioni amministrative, attualmente spettanti ai settori provinciali del genio civile, "ai comuni, unioni dei comuni o dei comuni in forma associata". Questo Ufficio ha avuto modo di pronunciarsi sulla interpretazione della predetta disposizione in sede di parere, reso con nota n 1829/UDCP/GAB/UL del 7 febbraio 2012, sulle modifiche da apportare al regolamento regionale n. 4 del 2010 a seguito della novella apportata dalla legge finanziaria regionale anno 2012 alla legge regionale n. 9 del 1983, di cui il predetto regolamento costituisce attuazione. In quella occasione l'Ufficio ha inteso chiarire che "nonostante la sua dubbia formulazione [dell'articolo 4 bis, l.r. n. 1 del 2012], la norma va interpretata nel senso che, in applicazione dei principi costituzionali di differenziazione, adeguatezza e sussidiarietà, l'attribuzione delle predette funzioni avviene nei confronti dei menzionati enti locali che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge ne facciano richiesta. Per gli anni successivi la richiesta deve essere formulata agli uffici regionali competenti entro il 31 gennaio".

La norma in esame disciplina il trasferimento di funzioni amministrative, già in capo ai settori provinciali del genio civile, agli enti locali che ne facciano richiesta.

Com'è noto la legge regionale nel conferimento di funzioni amministrative agli enti locali deve osservare i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118 Cost. e 19 e 64 St.). Nel caso di specie i richiamati principi possono ritenersi pienamente rispettati in ragione



Delibera della Giunta Regionale n. 176 del 12/04/2012

A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.

Settore 1 Programmazione

Oggetto dell'Atto:

RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE COSTITUITA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE E DEGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI COMMISSARI STRAORDINARI DELLE AASSLL.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che con delibera n. 854 del 3.12.2010 è stata costituita una Commissione con l'incarico di procedere alla valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ai fini:
 - a.1 dell'eventuale corresponsione dell'indennità premiale prevista dal DPCM n. 502/95 e s.m.i. a partire dall'anno 2001;
 - a.2 del giudizio di conferma alla scadenza dei 18 mesi dalla nomina ai sensi del comma 6, dell'art. 3 bis, del d.lgs.vo n. 502/92 e s.m.i. ;
- b) che la stessa è stata, altresì, incaricata di provvedere anche alla verifica degli adempimenti posti a carico dei Commissari Straordinari delle AASSLL;
- c) che con successiva delibera n. 860 del 30.12. 2011 il mandato conferito alla Commissione è stato prorogato;
- d) che con note prot. 3639/UDCP/Gab/VCG2 del 9.3.2012 e n. 5297/UDCP/Gab/VCG2 del 5.4.2012, sono stati impartiti indirizzi operativi per l'adeguamento del sistema di verifica dei risultati di gestione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e degli adempimenti posti a carico dei Commissari Straordinari;

CONSIDERATA

- a) la complessità dell' istruttoria da effettuare per consentire all'organo di valutazione di espletare con piena cognizione le funzioni demandate;
- b) la ponderosa mole della documentazione da esaminare custodita agli atti delle AA.GG.CC. n. 19 Piano Sanitario e n. 20 Assistenza Sanitaria;

TENUTO CONTO

che l'attività di verifica in questione assume un rilievo strategico nell'ambito delle attività di governo generale e di controllo del servizio sanitario delle Regioni, ancora piu' stringente per quelle sottoposte a Piano di Rientro;

RILEVATA, a tal fine, l' opportunità

- a) di rimodulare i compiti della Commissione attribuendole solo quelli riferiti alle verifiche dei Direttori Generali alla scadenza dei diciotto mesi ai sensi del comma 6, dell'art. 3 bis, del d.lgs.vo n. 502/92 e s.m.i. ed alla valutazione dei Direttori Generali finalizzata alla eventuale successiva autorizzazione alla corresponsione dell'incentivo previsto dal DPCM n. 502/95 e s.m.i. a partire dall'anno 2009, nonché quelli relativi alla verifica degli adempimenti posti a carico dei Commissari Straordinari delle AASSLL;
- b) di prevedere la costituzione di una Segreteria Tecnica composta da personale appartenente alle Aree Generali di Coordinamento n. 19 e n. 20, con funzioni di supporto tecnico - amministrativo, che si faccia carico di raccogliere i documenti necessari per la valutazione, di istruire le richieste di atti e di monitorarne gli esiti, di verbalizzare le sedute;
- c) di demandare, a stralcio, le restanti valutazioni antecedenti l'anno 2009 alla A.G.C. n. 19 che terrà conto del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario delle Aziende da esaminare, dei monitoraggi trimestrali effettuati dal Settore Programmazione, dei lavori delle Commissioni che si sono succedute nel tempo, e delle previsioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 28/2003;
- d) di istituire presso la medesima AGC, per le necessarie attività di verifica una Commissione, che opererà a titolo gratuito, da nominarsi con successivo provvedimento, composta dalle seguenti professionalità interne: tre Dirigenti in servizio presso la AGC n. 19, un Dirigente in servizio presso la AGC n. 20, un Dirigente della Avvocatura Regionale;

per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati

DELIBERA

1. di **rimodulare** i compiti della Commissione costituita con DGRC n. 854/2010, attribuendole solo quelli riferiti alle verifiche dei Direttori Generali alla scadenza dei diciotto mesi ai sensi del comma 6, dell'art. 3 bis, del d.lgs.vo n. 502/92 e s.m.i. ed alla valutazione dei Direttori Generali finalizzata alla eventuale successiva autorizzazione alla corresponsione dell'incentivo previsto dal DPCM n. 502/95 e s.m.i. a partire dall'anno 2009;
2. di **confermare** la competenza del predetto organismo alla verifica degli adempimenti posti a carico dei Commissari Straordinari delle AASSLL;
3. di **costituire** una Segreteria Tecnica composta da due funzionari uno appartenente all' Area Generale di Coordinamento n. 19 – Piano Sanitario – e l'altro Area Generale di Coordinamento n. 20 – Assistenza Sanitaria -, ferma restando la funzione di coordinamento e di verbalizzazione delle sedute in capo a quello in servizio presso la AGC n. 19;
4. di **demandare**, a stralcio, le restanti valutazioni, antecedenti l'anno 2009, alla A.G.C. n. 19 che terrà conto del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario delle Aziende da esaminare, dei monitoraggi trimestrali effettuati dal Settore Programmazione, dei lavori delle Commissioni che si sono succedute nel tempo, e delle previsioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 28/2003;
5. di **istituire**, a tal fine, presso la AGC n. 19, per le necessarie attività di verifica, una Commissione, che opererà a titolo gratuito, da nominarsi con successivo provvedimento, composta dalle seguenti professionalità interne: tre Dirigenti in servizio presso la AGC n. 19, un Dirigente in servizio presso la AGC n. 20, un Dirigente della Avvocatura Regionale;
6. di **incaricare** la costituita Segreteria Tecnica anche delle attività di supporto tecnico amministrativo per l'istruttoria degli esercizi antecedenti l'anno 2009;
7. di **inviare** la presente deliberazione alla AGC 01 Gabinetto del Presidente, alla AGC 19 Piano Sanitario, alla AGC 20 Assistenza Sanitaria per quanto di competenza, al BURC per la pubblicazione.



Delibera della Giunta Regionale n. 174 del 04/04/2012

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore 2 Gestione

Oggetto dell'Atto:

ART. 7 DEL D.L. 30/12/2009, N°195 CONVERTITO DALLA LEGGE 26/02/2010 N° 26 E
S.M.I. E ART. 12 DEL D.L. 02/03/2012 N°16 - PROVVEDIMENTI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che, l'art. 6 del D.L. 30/12/2009, n. 195, convertito in legge 26/02/2010, n.26 dispone che "ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprietà, all'atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. Il valore dell'impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto è determinato in 355 milioni di euro";
- b. che l'art. 7 comma 1 dell'indicato provvedimento normativo ha stabilito che "entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato" (art. 7, comma 1);
- c. che il termine per il trasferimento della proprietà dell'impianto è stato differito al 31.1.2012 dall'art. 5 D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in legge 24/02/2012, n.14 e, da ultimo, al 30/06/2012, dall'art. 1 bis, comma 4 introdotto dalla legge 24/03/2012, n. 28, di conversione del D.L. 25/01/2012, n, 2;
- d. che l'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 195/2009 ha inoltre stabilito che "l'eventuale trasferimento a uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1 potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto, anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale";
- e. che, la legge n. 28 del 24/03/2012, in sede di conversione del D.L. 25 gennaio 2012 n. 2, ne ha soppresso il comma 4 dell'art. 1, con il quale la regione Campania veniva autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, relative al programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ai sensi dell'art. 7 del citato art. 7 del D.L. n. 195 del 2009, prevedendo, altresì, il trasferimento delle risorse necessarie alla stessa Regione;
- f. che, l'art 12, commi da 8 a 11, del D.L. n. 16 del 02/03/2012, in corso di conversione in legge, stabilisce che:
 - f.1 8. "la regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione";
 - f.2 9. "In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato";
 - f.3 10. "Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cui all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo è esente da imposizione";
 - f.4 11. "All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-bis) è aggiunta la seguente: «n-ter) delle spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore stesso, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla

- vendita di energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato”.
- g. che il disegno di legge approvato in Senato il 04/04/2012 e inviato alla Camera dei deputati in seconda lettura, ha introdotto i sotto indicati emendamenti al testo del menzionato art. 12, sostituendo il comma 11 e inserendo i commi 11-bis e 11-ter:
- g.1 11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-bis) è aggiunta la seguente:11«n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato;
- g.2 11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da parte della regione Campania della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata;
- g.3 11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.

RILEVATO

- a. che, con nota prot. 1253/UDCP/GAB/CG del 27 gennaio 2012, in riscontro alla richiesta pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'acquisizione dell'intesa di cui all'art. 7, comma 1 del D.L. n. 195 del 2009 sullo schema di d.P.C.M. trasmesso, il Presidente della Giunta regionale rappresentava alla predetta Presidenza che la regione Campania, pur non essendo contraria, in linea di principio, all'acquisto della proprietà dei cespiti in menzione, riteneva imprescindibile che l'intesa fosse subordinata all'individuazione di una fonte di finanziamento alternativa alle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, segnalando, altresì, tanto la necessità della effettuazione di preliminari rituali adempimenti connessi al trasferimento della proprietà dell'immobile, quanto quella della previsione di condizioni atte a garantire la Regione stessa in relazione al rapporto con la società proprietaria e con il gestore dell'impianto;
- b. che, a fronte di quanto puntualmente rappresentato nella nota di cui sopra e nelle successive interlocuzioni intervenute con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con d.P.C.M. del 16 febbraio 2012, nella vigenza del comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 2 del 2012, successivamente soppresso dalla legge di conversione, in assenza dell'intesa e nell'asserito presupposto della pretesa ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 61 comma 3 del D.L. 9.2.2012 n. 5, è stato stabilito che *“la proprietà del termovalorizzatore sito in località Pantano, nel comune di Acerra, e del relativo compendio immobiliare è trasferita dalla società proprietaria dell'impianto alla Regione Campania al prezzo complessivo di euro 355.550.510,84”* con oneri coperti *“a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 relative al programma attuativo regionale per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, che presenta la necessaria disponibilità, oltre che con eventuali contributi da riconoscere alla Regione Campania in dipendenza del trasferimento”*;

- c. che la Regione Campania, ravvisando nell'atto da ultimo indicato un *vulnus* alla sfera di autonomia garantita agli enti territoriali dalla Carta Costituzionale, ha deliberato di impugnare il citato dPCM innanzi al TAR Lazio ed innanzi alla Corte Costituzionale;
- d. che, successivamente all'adozione degli atti sopra citati, si sono susseguite, attraverso formali corrispondenza e incontri, le occorrenti interlocuzioni a chiarimento della fondatezza delle istanze avanzate dalla regione Campania, come innanzi sintetizzate;
- e. che è intervenuta la disposizione legislativa di cui al punto f) del PREMESSO;
- f. che, inoltre, il Senato, in sede di conversione in legge del decreto legge n. 16 del 2012, ha approvato gli emendamenti riportati al punto g) del PREMESSO;
- g. che con nota n. DPC 0000092 del 02/04/2012 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato il deliberato del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale si provvede agli adempimenti contabili propedeutici al trasferimento delle somme, di cui all'art. 12, comma 8 del D.L. n. 16 del 02/03/2012;

CONSIDERATO

- a. che risponde a preminente interesse della regione Campania che venga garantita la regolare prosecuzione dell'attività di gestione del termovalorizzatore di Acerra, in considerazione dei connessi paventabili pregiudizi che si possono determinare, in caso di criticità, alle condizioni correlate al ciclo di smaltimento dei rifiuti;
- b. che, anche in ragione delle preminenti esigenze esposte al precedente punto a), costituisce precipuo intendimento dell'attuale Amministrazione, con ciò confermando la leale collaborazione con lo Stato, cui ha sempre improntato il proprio comportamento nella vicenda di cui trattasi, giungere a soluzioni condivise, ove convergenti nel perseguimento del comune interesse di tutelare l'igiene e la salute della collettività insediata sul territorio e la regolarità del ciclo integrato di gestione dei rifiuti;

RITENUTO

- a. che, nel perseguimento delle finalità sopra indicate e all'esito delle valutazioni svolte, anche sul piano delle modalità di utilizzazione delle risorse nella titolarità della regione Campania come individuate dalle disposizioni legislative sopra richiamate e dagli emendamenti approvati in Senato in sede di conversione del D.L. n. 16/2012, salve e impregiudicate, allo stato, le iniziative giudiziali proposte e proponende dalla regione Campania, a tutela dei propri diritti e interessi, sarebbe possibile accedere al trasferimento della proprietà dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla stessa Regione, anche mediante delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c, subordinando il perfezionamento della volontà espressa al verificarsi della condizione della conversione definitiva del Decreto legge n. 16 del 2012 con le modifiche approvate in Senato nella seduta del 04/04/2012, riportate al punto g) del PREMESSO;
- b. di precisare che la volontà espressa al precedente punto a) non comporta in alcun modo rinuncia della regione Campania ad attivare in ogni sede le azioni di rivalsa e di tutela dei propri diritti e interessi, in caso di pretese a qualsivoglia titolo avanzate nei propri confronti dalla società FIBE s.p.a., proprietaria dell'impianto, o dai suoi creditori e aventi causa; nonché dalla Società A2A S.p.A., o dai suoi creditori e aventi causa, in ragione del contratto di affidamento della gestione dell'impianto stesso e di quello di selezione e trattamento dei rifiuti di Caivano, stipulato tra quest'ultima e il Dipartimento della Protezione Civile;
- c. di costituire una commissione di esperti, quale soggetto in posizione di terzietà, composta da tre docenti universitari che non abbiano partecipato in alcun modo alle fasi di progettazione, costruzione e di gestione dell'impianto, rispettivamente appartenenti alle Università degli Studi Federico II di Napoli, Seconda Università di Napoli e Università Parthenope, da designarsi ad opera dei rispettivi Rettori, alla quale affidare il compito di accertamento e redazione dell'attuale stato di consistenza dell'impianto, all'atto dell'eventuale acquisizione della proprietà dello stesso, da effettuarsi, stante l'urgenza, entro 20 giorni dalla costituzione della Commissione medesima,

- anche in contraddittorio con i rappresentanti designati dal Dipartimento della protezione Civile, dalla regione Campania e dal soggetto gestore dell'impianto;
- d. di impegnarsi, nel caso in cui si verifichi la condizione di cui al punto a), ad assumere le coerenti e consequenziali determinazioni in merito al contenzioso azionato dalla regione Campania avverso il d.P.C.M. 16/02/2012;
 - e. di demandare, al fine di consentire, al verificarsi della condizione sopra indicata, il tempestivo perfezionamento del trasferimento della proprietà dell'impianto termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, attraverso il pagamento del prezzo alla Società alla proprietà e l'effettuazione dei connessi adempimenti amministrativi, alle AA.GG.CC. 03, 05, 08, 10, 21, per quanto di rispettiva competenza, la predisposizione degli atti propedeutici alla eventuale acquisizione della proprietà dell'impianto;
 - f. di demandare, altresì, all'Avvocatura regionale, per le consequenziali determinazioni, la verifica del contratto stipulato il 13/11/2008, di affidamento in gestione del termovalorizzatore di Acerra e dello STIR di Caivano tra il Dipartimento della Protezione Civile e la società A2A S.p.a. e degli altri atti negoziali richiamati nel contratto medesimo;

VISTI

l'art.120 Cost.;

il D.L. n. 195 del 2009, convertito in legge n.26 del 2010;

il D.L. n. 216/2011;

il D.L. n. 2/2012, convertito con modificazioni in legge 24/03/2012, n.28,

il D.L. n. 16/2012;

il d.P.C.M. del 16 febbraio 2012,

per le ragioni esposte in premessa, da intendersi integralmente richiamate, a voto unanime

DELIBERA

1. per perseguimento delle finalità di garanzia della regolare prosecuzione dell'attività di gestione del termovalorizzatore di Acerra, in considerazione dei connessi paventabili pregiudizi che si possono determinare, in caso di criticità, alle condizioni correlate al ciclo di smaltimento dei rifiuti, a conferma della leale collaborazione con lo Stato, cui la Regione Campania ha sempre improntato il proprio comportamento, di accedere alla possibilità del trasferimento della proprietà del complesso immobiliare sopra indicato, anche mediante delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c, fatte salve e impregiudicate, allo stato, le iniziative giudiziali proposte e proponende dalla regione Campania, a tutela dei propri diritti e interessi e subordinando il perfezionamento della volontà espressa al verificarsi della condizione della conversione definitiva del Decreto legge n. 16 del 02/03/2012 con le modifiche approvate in Senato nella seduta del 4 aprile 2012, riportate al punto g) del PREMESSO;
2. di precisare che la volontà espressa al precedente punto a) non comporta in alcun modo rinuncia della regione Campania ad attivare in ogni sede le azioni di rivalsa e di tutela dei propri diritti e interessi, in caso di pretese a qualsivoglia titolo avanzate nei propri confronti dalla società FIBE s.p.a., proprietaria dell'impianto, o dai suoi creditori e aventi causa e dalla Società A2A S.p.A., o dai suoi creditori e aventi causa, in ragione del contratto di affidamento della gestione dell'impianto stesso e di quello di selezione e trattamento dei rifiuti di Caivano, stipulato tra quest'ultima e il Dipartimento della Protezione Civile;
3. di costituire una commissione di esperti, quale soggetto in posizione di terzietà, composta da tre docenti universitari che non abbiano partecipato in alcun modo alle fasi di progettazione, costruzione e di gestione dell'impianto, rispettivamente appartenenti alle Università degli Studi Federico II di Napoli, Seconda Università di Napoli e Università Parthenope, da designarsi ad opera dei rispettivi Rettori, alla quale affidare il compito di accertamento e redazione dell'attuale stato di consistenza dell'impianto, all'atto dell'eventuale acquisizione della proprietà dello stesso, da effettuarsi, stante l'urgenza, entro 20 giorni dalla costituzione della Commissione medesima, anche in contraddittorio con i rappresentanti designati dal Dipartimento della protezione Civile, dalla Regione Campania e dal soggetto gestore dell'impianto;

4. di fissare in € 10.000 gli oneri finanziari complessivi per l'espletamento delle attività della Commissione di cui al punto 2, comprensivo del compenso e delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, con imputazione al Cap. 2582 dell'U.P.B. 22.84.245, a valere sul bilancio gestionale 2012;
5. di impegnarsi, nel caso in cui si verifichi la condizione di cui al punto 1), ad assumere le coerenti e consequenziali determinazioni in merito al contenzioso azionato dalla regione Campania avverso il d.P.C.M. 16.2.2012;
6. di demandare, al fine di consentire, al verificarsi della condizione sopra indicata, il tempestivo perfezionamento del trasferimento della proprietà dell'impianto termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, attraverso il pagamento del prezzo alla Società proprietaria e i connessi adempimenti amministrativi, alle AA.GG.CC, 03, 05, 08, 10 e 21, per quanto di rispettiva competenza, la predisposizione degli atti propedeutici alla eventuale acquisizione della proprietà dell'impianto;
7. di demandare, altresì, all'Avvocatura regionale, per le consequenziali determinazioni, la verifica del contratto stipulato il 13/11/2008, di affidamento in gestione del termovalorizzatore di Acerra e dello STIR di Caivano, tra il Dipartimento della Protezione Civile e la società A2A S.p.a. e degli altri atti negoziali richiamati nel contratto medesimo;
8. Il presente provvedimento è inviato, a cura dell'AGC n.21, per gli adempimenti consequenziali:
 - 8.1 alle AA.GG.CC. 03, 04, 05, 08, 10 e 21,
 - 8.2 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
 - 8.3 al Dipartimento della protezione civile, nonché al BURC per la pubblicazione.



Decreto Presidente Giunta n. 108 del 11/04/2012

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

DELEGA ALL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI DEL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLA PROGETTAZIONE DEI GRANDI PROGETTI E DEI GRANDI PROGRAMMI.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- a. che, alla luce delle attuali priorità della politica regionale di sviluppo, coerenti con le nuove strategie del Piano Nazionale per il Sud, è stato ritenuto necessario rivedere l'elenco indicativo dei Grandi Progetti contenuto nel POR Campania FESR 2007/13 al fine di renderlo coerente con tali priorità;
- b. che con deliberazione n. 122 del 28 marzo 2011 la Giunta regionale ha approvato il nuovo elenco e le relative schede descrittive, adattando, al contempo, l'iter procedurale di approvazione dei Grandi Progetti delineato con la DGR 326/09, al fine di renderlo coerente con le esigenze di accelerazione dei processi attuativi e di riprogrammazione delle risorse;
- c. che con la suddetta deliberazione si è anche disposto, al fine di migliorare il processo di governance, la costituzione di una specifica Struttura Tecnica di Missione, ai sensi della L.R. n. 7/2010;
- d. che con DPR n.117 del 06.06.11 si è provveduto alla istituzione della Struttura Tecnica di Missione;
- e. che con DPR n. 107 del 10/04/2012 è stato approvato il Disciplinare per il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione;

CONSIDERATO

- a. che Il **"Piano di azione coesione per il miglioramento dei servizi collettivi al Sud"** presentato alla Commissione europea il 15 dicembre 2011, prevede che *"Al fine di garantire l'integrale utilizzazione delle risorse della programmazione 2007-2013, si concorda sull'opportunità di dare continuità e di rafforzare, anche in coerenza con gli obiettivi del Piano di Azione, il meccanismo di accelerazione nell'attuazione dei programmi previsto dalla delibera CIPE 1/2011"*.
- b. che per dare attuazione a tale disposizione e per assicurare continuità all'azione di accelerazione di tutti i Programmi cofinanziati, avviata con la decisione del Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria del 30 marzo 2011, il Governo ritiene indispensabile ancorare gli obiettivi da raggiungere non più con riferimento agli impegni, come avvenuto nel 2011 ma alle domande di pagamento alla Commissione europea.
- e. che pertanto è indispensabile accelerare l'iter procedurale della realizzazione dei Grandi Progetti e Grandi Programmi previsti nella programmazione 2007-2013 del POR FESR della Regione Campania.

RILEVATO

- a. che al fine di accelerare l'attuazione dei Grandi Progetti e dei Grandi Programmi è necessario, in particolare, assicurare il massimo impulso alla fase della progettazione degli stessi;
- b. che, inoltre, al fine di agevolare sul piano finanziario le Amministrazioni beneficiarie nella fase progettuale e, conseguentemente, di velocizzare l'avvio della realizzazione degli interventi, in sede di ammissione a finanziamento dei Grandi Progetti e dei Grandi Programmi, disposta con Decreto Dirigenziale del Responsabile Generale dell'Unità Operativa Grandi Progetti (UOGP), a seguito della stipula dei Protocolli d'Intesa di cui alla DGR 122/2011, sarà possibile prevedere anche modalità finanziamento delle progettazioni, mediante anticipazione;
- c. che a tal fine sarà necessario concordare con i beneficiari, già in sede di sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa, un cronoprogramma progettuale contenente, tra l'altro, l'indicazione specifica dei tempi della rendicontazione delle spese sulla progettazione da anticipare;
- d. che l'attività di progettazione connessa all'attuazione dei Grandi progetti e dei Grandi Programmi presenta una particolare complessità sotto il profilo strategico, in considerazione della natura degli interventi e della tipologia e della varietà dei soggetti beneficiari coinvolti;
- e. che, pertanto, è opportuno delegare all'Assessore ai Lavori Pubblici il coordinamento strategico della progettazione dei Grandi Progetti e Grandi Programmi con funzioni di impulso e monitoraggio dello stato della medesima fino all'ammissione a finanziamento,

- f. che per lo svolgimento delle proprie funzioni è necessario assicurare al predetto Assessore un adeguato supporto tecnico da parte dell'UOGP ;

VISTI

l'art. 1, comma 12, della L.R. 7/2010 ;
la DGRC n. 122 del 28.03.2011 ;
il DPR n.117 del 06.06.11 ;
il DPR n.107 del 10.04.2012 ;

alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze a degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti l'istruttoria a tutti gli effetti di legge;

DECRETA

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di delegare all'Assessore ai Lavori Pubblici il coordinamento strategico della progettazione dei Grandi Progetti e Grandi Programmi con funzioni di impulso e monitoraggio dello stato della medesima fino all'ammissione a finanziamento;
2. per lo svolgimento delle funzioni di cui al punto 1. l'Assessore ai Lavori Pubblici si avvarrà del supporto del Responsabile dell'Area Tecnica dell'UOGP ;
3. di notificare il presente decreto agli interessati ;
4. di inviare il decreto alle AA.GG.C. 01, 15, 09 ed all'UOGP, per gli adempimenti di competenza, e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

CALDORO



Decreto Presidente Giunta n. 107 del 10/04/2012

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

DISCIPLINARE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE DEI GRANDI PROGETTI, GRANDI PROGRAMMI ED I CONTRATTI DI PROGRAMMA, RISPETTIVAMENTE DGR 122/2011 E DGR 88/2012. APPROVAZIONE.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- a. che, alla luce delle attuali priorità della politica regionale di sviluppo, coerenti con le nuove strategie del Piano Nazionale per il Sud, è stato ritenuto necessario rivedere l'elenco indicativo dei Grandi Progetti contenuto nel POR Campania FESR 2007/13 al fine di renderlo coerente con tali priorità;
- b. che con deliberazione n. 122 del 28 marzo 2011 la Giunta regionale ha approvato il nuovo elenco e le relative schede descrittive, adattando, al contempo, l'iter procedurale di approvazione dei Grandi Progetti delineato con la DGR 326/09, al fine di renderlo coerente con le esigenze di accelerazione dei processi attuativi e di riprogrammazione delle risorse;
- c. che la suddetta deliberazione ha anche disposto, al fine di migliorare il processo di governance, la costituzione di una specifica Struttura Tecnica di Missione, ai sensi della L.R. n. 7/2010;
- d. che con DPR n.117 del 06.06.11 è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L.R. 7/2010, denominata Unità Operativa "Grandi Progetti", a cui sono affidate le funzioni così come previste dalla DGRC n. 122 del 28.03.2011;

CONSIDERATO

- a. che la Struttura Tecnica deve porre in essere le procedure di velocizzazione della spesa dei fondi strutturali come stabilito dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011;
- b. che lo snellimento e l'accelerazione del processo di spesa debba tenere conto, altresì, dei parametri e delle procedure, come delineati nella riunione del Comitato Tecnico in seno al Quadro Strategico Nazionale, tenutosi in data 30 marzo 2011;
- c. che il **"Piano di azione coesione per il miglioramento dei servizi collettivi al Sud"** presentato alla Commissione europea il 15 dicembre 2011, prevede che *"Al fine di garantire l'integrale utilizzazione delle risorse della programmazione 2007-2013, si concorda sull'opportunità di dare continuità e di rafforzare, anche in coerenza con gli obiettivi del Piano di Azione, il meccanismo di accelerazione nell'attuazione dei programmi previsto dalla delibera CIPE 1/2011"*;
- d. che per dare attuazione a tale disposizione e per assicurare continuità all'azione di accelerazione di tutti i Programmi cofinanziati, avviata con la decisione del Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria del 30 marzo 2011, il Governo ritiene indispensabile ancorare gli obiettivi da raggiungere non più con riferimento agli impegni, come avvenuto nel 2011 ma alle domande di pagamento alla Commissione europea.
- e. che pertanto è indifferibile l'approvazione di un "Disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione dei Grandi Progetti, Grandi Programmi ed i Contratti di Programma, rispettivamente DGR 122/2011 e DGR 88/2012,";

RILEVATO

- a. che l'art. 1, comma 12, della Legge regionale n. 7 del 20 luglio 2010 stabilisce che *"Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente, nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il raccordo funzionale degli stessi uffici con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale e l'istituzione di strutture di missione"*;
- b. che, in conformità con la predetta prescrizione di legge, la menzionata deliberazione 122/2011 dispone che tale Struttura Tecnica di Missione, denominata Unità Operativa Grandi Progetti, è stata costituita su iniziativa e con Decreto del Presidente della Giunta regionale;
- c. che, pertanto, occorre procedere alla organizzazione della suddetta Struttura Tecnica di Missione, la quale verrà adeguata alla disciplina definitiva recata dall'adottando decreto presidenziale;
- d. che, al fine di renderla sin d'ora operativa, la Struttura Tecnica debba essere dotata di un Responsabile Generale, a cui sono affidate funzioni di coordinamento e supervisione delle funzioni alla stessa attribuite, al quale sono affiancati due responsabili di uffici, rispettivamente tecnico ed amministrativo;

- e. che, fino all'adozione del regolamento di riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, l'incarico di Responsabile generale è affidato ad un dirigente dell'Amministrazione regionale con funzioni di coordinamento d'Area;
- f. che la Struttura Tecnica verrà dotata di un proprio organico di personale, la cui individuazione sarà oggetto di successiva determinazione, in possesso dei requisiti professionali individuati come necessari;

VISTO

l'art. 1, comma 12, della L.R. 7/2010;
la DGRC n. 122 del 28.03.2011;
Il DPR n.117 del 06.06.11;

RITENUTO pertanto, necessario dover procedere all'organizzazione della Struttura Tecnica di Missione ai sensi della DGRC n. 122/2011, all'uopo denominata Unità Operativa "Grandi Progetti";

alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze a degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti l'istruttoria a tutti gli effetti di legge;

DECRETA

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

- 1 di approvare il documento denominato "Disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione dei Grandi Progetti ,Grandi Programmi ed i Contratti di Programma, rispettivamente DGR 122/2011 e DGR 88/2012", di cui all' allegato A formante parte integrante del presente atto;
- 2 di rinviare l'individuazione del personale organico della struttura a successiva determinazione; ,
- 3 di inviare il decreto alle AA.GG.C. 01, 03, 09 ,all' Unità Operativa "Grandi Progetti", per gli adempimenti di competenza, e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

CALDORO

**Disciplinare per l'Organizzazione e il Funzionamento
della Struttura Tecnica di Missione
per i Grandi Progetti , i Grandi Programmi ed i Contratti di Programma
DGR 122/2011 ed 88/2012**

Articolo 1

Oggetto

Il presente disciplinare, in conformità con le previsioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 giugno 2011, n. 117, reca disposizioni per l'organizzazione e funzionamento dell'Unità Operativa per i Grandi Progetti e per i Grandi Programmi, di seguito denominata U.O.G.P., quale Struttura Tecnica di Missione per i *Grandi Progetti* e i *Grandi Programmi*, ai sensi della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, articolo 1, comma 12 .

Articolo 2

Organizzazione e funzioni dell'U.O.G.P.

1. All'U.O.G.P. è preposto un Responsabile generale scelto tra i dirigenti che prestano servizio presso gli uffici della Giunta regionale con funzioni di Capo Settore.
2. L'U.O.G.P. si articola in due uffici, con competenze, rispettivamente, di natura amministrativa e tecnica.

Articolo 3

Funzioni del Responsabile generale

1. Il Responsabile generale svolge funzioni di coordinamento e supervisione delle attività e delle funzioni di competenza della Struttura Tecnica di missione e garantisce l'unità di azione dell'U.O.G.P, adottando gli atti e i provvedimenti che impegnano l'Amministrazione regionale, ai fini dell'avanzamento dei procedimenti.
2. A supporto delle attività di coordinamento, il Responsabile dell'U.O.G.P. può avvalersi di una segreteria per l' acquisizione di beni e servizi e gestione del personale.
3. Il Responsabile Generale può delegare al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo l'adozione di atti e provvedimenti indicati al comma 1.

Articolo 4

Ufficio amministrativo

1. L'ufficio amministrativo sovrintende alle attività amministrative relative ai Grandi Progetti ed ai Grandi Programmi, e si articola in due sezioni, denominate rispettivamente: *Affari amministrativi dei Grandi Progetti e dei Grandi Programmi* e *Procedure e Pareri legali*.
2. All'Ufficio amministrativo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) predisposizione dei protocolli di intesa;
 - b) predisposizione degli atti per le conferenze dei servizi propedeutiche agli accordi di programma;
 - c) predisposizione delle convenzioni ;
 - d) verifica di regolarità giuridica della documentazione a supporto dell'istruttoria per l'ammissione a finanziamento di ogni Grande Progetto e Grande Programma;
 - e) acquisizione della documentazione di spesa e coordinamento della rendicontazione finanziaria, in raccordo con l'Area tecnica, con l'Autorità di Gestione e con gli Uffici di controllo di primo livello;

- f) analisi e predisposizione degli atti amministrativi per l'avanzamento finanziario delle attività afferenti ai Grandi Progetti e Grandi Programmi sulla gestione contabile del Por Fesr Campania del 25.05.2011;
 - g) istruttoria per la stesura di pareri legali.
 - h) Coordinamento ed impulso delle procedure amministrative legate all'attuazione dei Contratti di Programma di cui alla DGR 88/2012.
3. All'Ufficio amministrativo è preposto un dirigente individuato nel ruolo degli uffici della Giunta regionale o tra i soggetti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001, nel rispetto dei limiti di legge.

Articolo 5

Ufficio tecnico

1. L'Ufficio tecnico sovrintende alle attività tecniche relative ai Grandi Progetti ed ai Grandi Programmi, per le attività di avanzamento dei medesimi. In particolare l'Ufficio Tecnico:
- a) collabora alla predisposizione dei protocolli d'intesa ;
 - b) cura la valutazione dei Grandi Progetti e Grandi Programmi, ivi compresa la verifica della documentazione tecnica a supporto dell'istruttoria per l'ammissione a finanziamento;
 - c) svolge funzioni di impulso delle progettazioni connesse ai Grandi Progetti e ai Grandi Programmi;
 - d) svolge funzioni di monitoraggio e di controllo di gestione dei Grandi Progetti e dei Grandi Programmi, elaborati in ogni loro fase fino alla completa realizzazione, compresa l'analisi dei dati di avanzamento fisico e finanziario.
 - e) Svolge funzioni di coordinamento ed impulso delle procedure tecniche legate all'attuazione dei Contratti di Programma di cui alla DGR 88/2012.
2. All'Ufficio tecnico è preposto un componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante presso la Regione ovvero un Dirigente individuato ai sensi dell'art.4, comma 3.

Articolo 6

RUP del Grande Progetto o del Grande Programma

1. L'avanzamento di ogni Grande Progetto o Grande Programma è curato da un Responsabile del procedimento, nominato con decreto del Responsabile Generale.
2. Il Responsabile è individuato tra i funzionari di categoria D in servizio a tempo pieno presso l'U.O.G.P. che abbiano comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche.
3. Le attività del Responsabile attengono ad uno o più progetti tematicamente e/o territorialmente omogenei e sono svolte, in ogni loro fase, con il coordinamento del Responsabile dell'Area tecnica .
4. Il Responsabile di cui al comma 1 cura l'avanzamento fisico, procedurale e amministrativo delle attività afferenti ai Grandi Progetti o Grandi Programmi assegnatigli, assumendo la responsabilità del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 7

Unità di supporto

1. Ogni Responsabile di cui all'articolo 6 si avvale di una unità di supporto composta dalle professionalità individuate dal Manuale di Gestione del FESR 2007/2013 per gli Obiettivi Operativi (cap. 1. comma 1.1.1);

2. Il personale adibito alle unità di supporto di cui al comma 1 è nominato con decreto del Responsabile generale dell'U.O.G.P. ed è assegnato a quest'ultima con provvedimento del Coordinatore dell'AGC Affari generali, del personale, formazione, organizzazione e metodo.